



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0014724 del 26/11/2012

Prot. n.

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.

Ai Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI

LETTERA - CIRCOLARE

Oggetto: Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione.

L'allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n.151 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che vengono distinte nelle tre categorie (A, B, C) in ragione della loro complessità sotto il profilo antincendio.

Per le attività di categoria A non è prevista la procedura di acquisizione del parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco, a differenza delle attività di categoria B o C che invece, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 151/2011, necessitano dell'esame del progetto da richiedere secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del d.m. 7 agosto 2012.

Per le attività di categoria A, pertanto, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere corredata dell'asseverazione, a firma del tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi di settore.

Tutto ciò premesso, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 21 del d.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, si elencano di seguito, per le singole attività soggette di cui all'allegato I del d.P.R. 151/2011 di categoria A, le disposizioni a cui deve essere fatto riferimento per l'asseverazione, individuate tra i decreti e le circolari attualmente in vigore.

n.	tipologia attività	riferimenti normativi ¹⁰ per l'asseverazione
3b	depositi di GPL in recipienti mobili per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 Kg, fino a 300 kg	circolare 20/9/1956, n.74 - parte seconda
4b	depositi di GPL in serbatoi fissi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³ , fino a 5 m ³	D.M. 14/5/2004

6	opere ed impianti delle reti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 con pressione di esercizio fino a 2,4 MPa	D.M. 17 /4/2008
12	depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione con punto di infiammabilità superiore a 65°C per capacità geometrica complessiva da 1 m ³ a 9 m ³	D.M. 31/7/1934
13a	contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m ³ con punto di infiammabilità superiore a 65°C	D.M. 12/9/2003
15	depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³ , fino a 10 m ³	D.M. 18/5/1995
41	teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti	D.M. 19/8/1996 limitatamente ai pertinenti paragrafi dei vari titoli della normativa
49	gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW, fino a 350 kW	D.M. 13/7/2011
66	alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto, fino a 50 posti-letto	D.M. 9/4/1994; D.M. 6/10/2003
67	scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, fino a 150 persone presenti	D.M. 26/8/1992
68	strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto	D.M. 18/9/2002; per le case di riposo per anziani, con oltre 25 posti letto e fino a 50 posti letto, ove non si svolgano prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni del D.M. 9/4/1994 e del D.M. 6/10/2003
	strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² , fino a 1000 m ²	D.M. 18/9/2002, titolo IV
69	locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² , fino a 600 m ² comprensiva di servizi e depositi	D.M. 27/7/2010
71	aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti, fino a 500 persone presenti	D.M. 22/2/2006; <i>(per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22/2/2006 sono in corso di predisposizione le normative di settore)</i>

74	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005 limitatamente agli aspetti di: ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensione, accessi, comunicazioni e aperture di ventilazione
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 12/4/1996
75	autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore 300 m ² , fino a 1000 m ²	D.M. 1/2/1986
77	edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m, fino a 32 m	per gli edifici di civile abitazione D.M. 16/5/1987, n. 246; per gli edifici a destinazione mista si fa riferimento alle normative applicabili alle specifiche attività
80	gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m	d.lgs. 5 ottobre 2006, n. 264; <i>(per le gallerie che non ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 264/06 sono in corso di predisposizione le normative di settore)</i>
	gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m	D.M. 28/10/2005 e specifiche tecniche di interoperabilità stabilite con la decisione 2008/163/CE

(1) e, ss.mm. e ii.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATILO)